



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Interventi di riforma della Costituzione

BOZZA DI LAVORO

- A. Costituzione vigente;
- B. Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014
- C. Proposte di modifica Documento Conferenza Presidenti Consigli regionali 20 febbraio 2014

Raffronto fra testi¹

A Costituzione della Repubblica italiana	B Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014	C Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014
Art. 55 <i>(composizione e seduta comune del parlamento)</i> Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei	Art. 55 <i>(composizione e seduta comune del parlamento)</i> Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e dell'Assemblea delle autonomie. Ciascun membro della Camera dei deputati	Art. 55 <i>(composizione e seduta comune del parlamento)</i> Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni e delle Autonomie.

¹ Il testo a fronte non include le proposte della Assemblea plenaria in merito all'assetto dei confini regionali .

<p style="text-align: center;">A Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>rappresenta la Nazione.</p> <p>La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.</p> <p>L'Assemblea delle autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.</p> <p>Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa, la funzione di indirizzo politico e quella di controllo dell'operato del Governo.</p> <p>Il Senato delle Regioni e delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali. Attraverso il Senato gli enti territoriali della Repubblica partecipano alla legislazione dello Stato e alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.</p> <p>Il Senato concorre alla funzione legislativa, esercita le funzioni conoscitive ed ispettive nei casi e con le forme stabilite dal proprio regolamento e svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 57 <i>(senato della repubblica)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 57 <i>(senato della repubblica)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 57 <i>(senato delle Regioni e delle autonomie)</i></p>
<p>Il Senato della repubblica è eletto a base</p>	<p>L'Assemblea delle autonomie è composta dai</p>	<p>Il Senato delle Regioni e delle Autonomie è</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero.</p> <p>Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dai Consigli regionali tra i propri componenti e da tre Sindaci eletti da una assemblea dei Sindaci della Regione.</p> <p>Con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati sono stabilite le modalità di elezione dei membri elettivi dell'Assemblea delle autonomie.</p> <p>La durata del mandato nell'Assemblea delle autonomie dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dei membri eletti dai Consigli regionali, coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.</p> <p>La durata del mandato dei Sindaci eletti nell'Assemblea delle autonomie è pari a cinque anni.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare membri dell'Assemblea delle autonomie ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali membri durano in carica sette anni.</p>	<p>eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi i seggi assegnati ai membri di diritto.</p> <p>Il numero dei senatori è di duecento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori eletti inferiore ad uno.</p> <p>Sono membri di diritto i Presidenti della Giunta regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Presidenti del Consiglio regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'opposizione per Regione e per Provincia autonoma in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze .</p> <p>Sono altresì membri di diritto i sindaci dei capoluogo di Regione. Per la Regione Trentino Alto Adige i sindaci di Trento e Bolzano.</p>

<p style="text-align: center;">A Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>(elezione del senato)</i></p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>	<p>Soppresso</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58² <i>(elezione del senato)</i></p> <p>I senatori sono eletti, all'inizio di ogni legislatura regionale, per metà dai Consigli regionali e per metà da un collegio elettorale di sindaci dei comuni della Regione.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale.</p> <p>La durata del mandato dei senatori coincide con la durata degli organi ai quali appartengono.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>(elezione del senato)</i></p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale .</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale.</p> <p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno ricoperto per almeno cinque anni cariche pubbliche elettive in enti territoriali, locali</p>

² Sulla composizione del senato la Conferenza dei Presidenti ha effettuato una duplice proposta.

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>	
			<p style="text-align: center;">o regionali, all'interno della Regione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>(senatori a vita)</i></p> <p>E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della repubblica.</p> <p>Il Presidente della repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>(senatori a vita)</i></p> <p>E' deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della repubblica</p> <p>Soppresso</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(ineleggibilità e incompatibilità parlamentari)</i></p> <p>La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(ineleggibilità e incompatibilità parlamentari)</i></p> <p>La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di componente dell'Assemblea delle autonomie.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere</p>	<i>identico</i> ³	<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(ineleggibilità e incompatibilità parlamentari)</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 66 <i>(titoli di ammissione dei componenti delle camere)</i></p> <p>Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte</p>	<p style="text-align: center;">Art. 66 <i>(titoli di ammissione dei componenti delle camere)</i></p> <p>La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<i>identico</i>	<p style="text-align: center;">Art. 66 <i>(titoli di ammissione dei componenti delle camere)</i></p>

³ Il riferimento è al testo costituzionale

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<p>L'Assemblea delle autonomie verifica i titoli di ammissione e accerta la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione del mandato dei suoi componenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 67 <i>(rappresentanza senza vincolo di mandato)</i></p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67 <i>(rappresentanza senza vincolo di mandato)</i></p> <p>I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67 <i>(rappresentanza senza vincolo di mandato)</i></p> <p>identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>(immunità parlamentare)</i></p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>(immunità parlamentare)</i></p> <p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della camera dei deputati, nessun deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>(immunità parlamentare)</i></p> <p>Identico</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 69 <i>(indennità dei componenti del parlamento)</i></p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69 <i>(indennità dei componenti del parlamento)</i></p> <p>I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69 <i>(indennità dei componenti del parlamento)</i></p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche elettive</p>
<p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(funzione legislativa)</i></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(funzione legislativa)</i></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso all'Assemblea delle autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo.</p> <p>L'Assemblea delle autonomie si pronuncia, esprimendo un parere, nei trenta giorni successivi alla data della deliberazione. Il parere è trasmesso alla Camera dei deputati che, entro i successivi trenta giorni, delibera in via definitiva, con facoltà di approvare</p>	<p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(funzione legislativa)</i></p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni e delle Autonomie nei seguenti casi:</p> <p>a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; b) leggi in materia elettorale e principi fondamentali delle leggi elettorali regionali; c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; d) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche; e) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, quarto comma; 116, terzo comma; 117, commi terzo, quinto e nono; 119</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
	<p>esclusivamente le modifiche consequenziali al parere reso dall'Assemblea delle autonomie. Qualora l'Assemblea delle autonomie non deliberi di procedere all'esame ovvero sia inutilmente decorso il termine per l'espressione del parere, la legge può essere promulgata. I termini di cui al presente comma sono ridotti della metà per i disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, comma terzo, 117, comma secondo, lettera p), e commi quinto, sesto e settimo, 118, comma terzo, 119, commi terzo, quinto e sesto, 120, comma secondo, e 122, comma primo, qualora il parere reso dall'Assemblea delle autonomie ai sensi del comma precedente sia contrario ovvero favorevole condizionatamente a modificazioni del testo, la Camera dei deputati può non conformarsi al parere solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>L'Assemblea delle autonomie può in ogni caso esprimere un parere su ciascun disegno di legge o documento all'esame della Camera dei deputati.</p>	<p>In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato delle Regioni e delle Autonomie e sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Entro trenta giorni dalla deliberazione il Senato può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.</p> <p>Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui agli articoli 118, commi secondo e terzo e 120 secondo comma, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>Qualora il Senato non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p style="text-align: center;">Art. 71 <i>(iniziativa legislativa)</i></p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71 <i>(iniziativa legislativa)</i></p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>L'Assemblea delle autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione dell'Assemblea delle autonomie.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71 <i>(iniziativa legislativa)</i></p> <p>Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 72 <i>(procedimento legislativo)</i></p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72 <i>(procedimento legislativo)</i></p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72 <i>(procedimento legislativo)</i></p> <p>L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p> <p>Il regolamento dell'Assemblea delle autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dall'Assemblea delle autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.</p> <p>Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine</p>	<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
	<p>inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p style="text-align: center;"><i>(elezione del Presidente della Repubblica)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato .</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p style="text-align: center;"><i>(elezione del Presidente della Repubblica)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>Comma abrogato</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p style="text-align: center;"><i>(elezione del Presidente della Repubblica)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>Comma abrogato</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p style="text-align: center;"><i>(durata in carica)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p style="text-align: center;"><i>(durata in carica)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p style="text-align: center;"><i>(durata in carica)</i></p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p>Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 86 <i>(impedimento e sostituzione)</i></p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 86 <i>(impedimento e sostituzione)</i></p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 86 <i>(impedimento e sostituzione)</i></p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 88</p>	<p style="text-align: center;">Art. 88</p>	<p style="text-align: center;">Art. 88</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p style="text-align: center;"><i>(scioglimento delle camere)</i></p> <p>Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p style="text-align: center;"><i>(scioglimento delle camere)</i></p> <p>Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p style="text-align: center;"><i>(scioglimento delle camere)</i></p> <p>Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 94 <i>(rapporto di fiducia)</i></p> <p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 <i>(rapporto di fiducia)</i></p> <p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 <i>(rapporto di fiducia)</i></p> <p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>

<p style="text-align: center;">A Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p style="text-align: center;">Titolo V</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 114 <i>(ripartizione della repubblica e autonomia degli enti territoriali)</i></p> <p>La repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.</p> <p>I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 114 <i>(ripartizione della repubblica e autonomia degli enti territoriali)</i></p> <p>La repubblica è costituita dai comuni, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 114 <i>(ripartizione della repubblica e autonomia degli enti territoriali)</i></p> <p>La repubblica è costituita dai comuni, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Le Regioni possono disciplinare l'istituzione e il funzionamento di enti intermedi per il governo di area vasta.</p> <p>Roma è la capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 116 <i>(regioni a statuto speciale - autonomie)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 116 <i>(regioni a statuto speciale - autonomie)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 116 <i>(regioni a statuto speciale - autonomie)</i></p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p style="text-align: center;"><i>differenziate)</i></p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino - Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.</p>	<p style="text-align: center;"><i>differenziate)</i></p> <p style="text-align: center;">Comma soppresso</p>	<p style="text-align: center;"><i>differenziate)</i></p> <p style="text-align: center;">Con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, può essere delegato alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate</p>
<p style="text-align: center;">Art. 117 <i>(potestà legislativa dello stato e delle regioni)</i></p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117 <i>(potestà legislativa dello stato e delle regioni)</i></p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117 <i>(potestà legislativa dello stato e delle regioni)</i></p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p>	<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; sistema nazionale della protezione civile;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p>	<p>internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:</p> <p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; sistema nazionale della protezione civile;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica;</p> <p>o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo, principi generali dell'ordinamento e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. t) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione; tutela della sicurezza sul lavoro;</p> <p>u) norme generali sul governo del territorio e l'urbanistica;</p> <p>v) produzione, trasporto e distribuzione</p>	<p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) previdenza sociale; ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione; tutela della sicurezza sul lavoro;</p> <p>t) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>u) grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la</p>	<p>nazionali dell'energia; z) grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; programmazione strategica del turismo.</p> <p><i>Comma soppresso</i></p>	<p>sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; programmazione strategica del turismo.</p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero di interesse regionale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile di interesse regionale; governo del territorio; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Nell'esercizio di tale potestà le Regioni salvaguardano l'interesse regionale alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e la formazione professionale.</p> <p>La legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando ricorrono esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse nazionale.</p> <p>Con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, può essere delegato alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Nell'esercizio di tale potestà le Regioni salvaguardano l'interesse regionale alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e dei servizi scolastici.</p> <p><i>Commi identici</i>⁴</p>

⁴ Il riferimento è al testo costituzionale

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p>limitato, previa intesa con le Regioni interessate.</p> <p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p>	

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
	<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati d leggi dello Stato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 118 <i>(funzioni amministrative)</i></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 118 <i>(funzioni amministrative)</i></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I comuni, le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, regioni, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 118 <i>(funzioni amministrative)</i></p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I comuni, le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, regioni, città metropolitane e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>principio di sussidiarietà.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 119 <i>(autonomia finanziaria e patrimoniale delle regioni e degli enti locali)</i></p> <p>I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 119 <i>(autonomia finanziaria e patrimoniale delle regioni e degli enti locali)</i></p> <p>.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 119 <i>(autonomia finanziaria e patrimoniale delle regioni e degli enti locali)</i></p> <p>.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.</p> <p>I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti</p>	<p>coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti</p>	<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.</p> <p>I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti</p>
<p style="text-align: center;">Art. 122 <i>(sistema elettorale, consiglieri regionali e presidente della giunta regionale)</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 122 <i>(sistema elettorale, consiglieri regionali e presidente della giunta regionale)</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 122 <i>(sistema elettorale, consiglieri regionali e presidente della giunta regionale)</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.</p>	<p>stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta</p> <p>Con legge dello Stato sono stabiliti gli emolumenti complessivamente spettanti a Presidente della Giunta regionale e ai membri degli organi regionali, che non possono in ogni caso superare l'importo di quelli spettanti ai Sindaci dei comuni capoluogo della Regione. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.</p>	<p>stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta</p>
<p style="text-align: center;">Art. 126 <i>(scioglimento del consiglio regionale - mozione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 126 <i>(scioglimento del consiglio regionale - mozione di</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 126 <i>(scioglimento del consiglio regionale - mozione</i></p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p style="text-align: center;"><i>di sfiducia)</i></p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della</p>	<p style="text-align: center;"><i>sfiducia)</i></p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere dell'Assemblea delle autonomie.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio</p>	<p style="text-align: center;"><i>di sfiducia)</i></p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentito il Senato delle Regioni e delle Autonomie.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>maggioranza dei componenti il Consiglio</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 135 <i>(composizione della corte costituzionale e nomina dei giudici)</i></p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 135 <i>(composizione della corte costituzionale e nomina dei giudici)</i></p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici , dei quali un terzo nominati dal Presidente della repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dall'Assemblea delle autonomie.</p> <p>Commi identici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 135 <i>(composizione della corte costituzionale e nomina dei giudici)</i></p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, due dalla Camera dei deputati e tre dall'Assemblea delle autonomie.</p> <p>Commi identici</p>

<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Costituzione della Repubblica italiana</p>	<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica bozza ddl costituzionale Ministro Affari istituzionali 12 marzo 2014</p>	<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Proposte di modifica Documento Conferenza Consigli regionali 20 febbraio 2014</p>
<p>L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>		